

La Bilateralità artigiana, opportunità per imprese e welfare per lavoratori

■ *Come la Bilateralità dell'Artigianato può continuare a svolgere un ruolo centrale per sostenere il secondo pilastro del welfare italiano.*

Intervista al Direttore EBNA - Stefano Di Niola

Cos'è la bilateralità oggi?

Nel 2025, la Bilateralità dell'Artigianato si conferma essere un potentissimo strumento per migliorare i trattamenti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e quelli regionali sottoscritti dalle organizzazioni Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI con CGIL, CISL, UIL. Centinaia di migliaia di prestazioni che nel combinato disposto con il sostegno al reddito erogato da Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA), qualificano il sistema come un tassello indispensabile per migliorare il livello di vita dal punto di vista economico, sostenere la conciliazione tempi di vita tempi di lavoro e occuparsi di tante grandi e piccole questioni che per il singolo possono fare la differenza. Di fatto, gli strumenti bilaterali che le Parti Sociali hanno voluto attribuire al comparto artigiano, qualificano l'insieme di queste attività come un rilevante tassello del secondo pilastro del welfare del Paese che sostiene oltre un milione di lavoratori e più di 220 mila imprese artigiane.

La Bilateralità dell'Artigianato si associa quasi automaticamente agli Enti Bilaterali del comparto. Ma come funziona davvero questo sistema? Qual è il sistema gerarchico che lo sostiene?

EBNA quest'anno festeggerà i suoi primi 30 anni ed è alla guida di un sistema costituito da ventuno Enti Bilaterali regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, in una grande cornice all'interno della quale ciascuno può esercitare la propria autonomia ed esprimere al meglio le caratteristiche del territorio nel quale opera. Ed è proprio nel territorio, infatti, che nasce e si struttura la bilateralità dell'Artigianato con la costituzione di Enti Bilaterali talvolta avvenuta anni prima della nascita dell'Ente nazionale. Il territorio, inteso come vicinanza a imprese e lavoratori del luogo, è un modo molto concreto per valorizzare le migliori esperienze anche in quegli ambiti nei quali, per ridotta presenza di imprese e lavoratori, impiantare un sistema prestazionale di dimensioni molto strutturate sarebbe molto complesso. Tuttavia, il sistema è basato su una rete di esperienze mutuabili dove nessun nodo prevale sugli altri e, anzi, è sempre a disposizione degli altri per migliorare le opportunità e trasferire le buone pratiche. Di fatto c'è un "soft power" esercitato dal livello nazionale che non ha bisogno e non vuole imporre regole specifiche per ogni attività, ma che si adopera per sostenere gli sforzi

degli Enti territoriali con tutti gli strumenti possibili. Si organizzano incontri tra i Direttori degli Enti che vanno sotto il nome di D21, si elaborano strategie basate su un denominatore comune che tenga insieme il grande e il piccolo in termini numerici, ma anche l'innovativo e l'utile a prescindere dalle grandezze rappresentate. Ma c'è un ulteriore elemento che fa sì che le cose accadano ed è quello della trasparenza che conferisce fiducia, la cifra di questa direzione. Senza trasparenza ogni proposta, ogni scelta, ogni opzione indicata come disponibile potrebbe essere diversamente interpretata e sarebbe poco utile alla crescita di questo sistema che, a due anni dall'inizio della mia direzione, posso garantire essere molto bello e, insieme, estremamente complesso.

Faccio un esempio, l'anno scorso abbiamo elaborato il primo Bilancio Sociale di Sistema che ha richiesto il trasferimento di una mole molto rilevante di dati da poter utilizzare per le elaborazioni. Gli Enti territoriali avrebbero potuto avere delle perplessità che, invece, non hanno avuto perché gli obiettivi dell'operazione sono stati comunicati in modo trasparente e, c'è da dirlo, la collaborazione dei colleghi Direttori è stata totale e di questo li ringrazio molto.

Quindi EBNA, pur non avendo poteri formali, riesce a guidare il vostro sistema. La stessa cosa accade per il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato, FSBA?

Occorre fare una premessa. La genesi della bilateralità, plasticamente visibile con la costituzione degli Enti Bilaterali territoriali e con le loro prestazioni, è di matrice squisitamente contrattuale. Di solito si tratta di accordi interconfederali che stabiliscono gli indirizzi politico-sindacali e gli strumenti, seguiti poi dalla contrattualizzazione delle prestazioni della bilateralità nei Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali o territoriali. Ci sono anche stati nel tempo dei riferimenti alla bilateralità in alcune norme di rilievo, come la l. art. 19 della legge 2/2009 che prevedeva l'intervento pubblico per il sostegno al reddito dei lavoratori impiegati in aziende in crisi a condizione che gli enti bilaterali erogassero almeno il 20% di tale indennità. Oppure una importantissima circolare del Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi del 15 dicembre 2010 che valorizzava le previsioni contrattuali sancite nei CCNL dell'Artigianato, e poi mutate in tutti gli altri settori che avevano enti bilaterali. La circolare del Ministro, citando espressamente l'Arti-



giano, riconosceva come valida e afferente alla parte economico-normativa dei CCNL la previsione di un diritto dei lavoratori alle prestazioni della bilateralità e la corresponsione di un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) in caso di mancata adesione agli Enti bilaterali.

Con FSBA, invece, il legislatore si è spinto ben oltre arrivando a sancire, per quei comparti che avessero un "consolidato sistema di bilateralità, come quello dell'Artigianato", la possibilità di istituire dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, con le finalità pubbliche proprie del sostegno al reddito erga omnes, ma gestiti in modo privatistico dalle Parti Sociali del comparto. Le norme di riferimento, infatti, divergono molto dalle precedenti che si erano limitate a interpretare o poco più taluni atti o strumenti della bilateralità, in questo caso attribuiscono un riconoscimento di legge a uno strumento di natura pattizia: la legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero) e il Decreto legislativo n. 148 del 2015 (c.d. Jobs Act) attuano quindi uno schema diverso rispetto passato sancendo una cesura tra il legislatore osservatore e ar-

bitro da quello che attivamente indica i percorsi da seguire. Il portato del riconoscimento di legge ottenuto con l'esperienza di FSBA è dunque estremamente diverso da quello della bilateralità "ordinaria" e prevede la vigilanza del Ministero del Lavoro, puntale e ben organizzata, ma non invasiva, e il rispetto di tutte le normative del caso che si applicano gestendo risorse che hanno una finalità pubblica e anche una finalità previdenziale. In questo contesto, è evidente la compressione del ruolo centrale della bilateralità territoriale in favore di una guida unica nazionale. Tuttavia, questo elemento non deve fuorviare rispetto alle prassi in essere di funzionamento del sistema. Infatti, al netto del rispetto delle normative generali e specifiche e delle disposizioni dell'amministrazione vigilante, vengono costantemente operati confronti con i colleghi degli Enti Bilaterali territoriali per la gestione nazionale di questa tipologia di prestazioni che, fino alla nascita di FSBA, poteva ritrovarsi embrionalmente all'interno della bilateralità ordinaria con il sostegno al reddito erogato a partire dalla fine degli anni '70 del secolo scorso.